

## DETERMINAZIONE N. 123 DEL 19/07/2021

OGGETTO: PEF TARI anno 2021 Comune di Fabriano: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2021 in applicazione della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i. - Modifica Determinazione n. 119/2021.

### IL DIRETTORE

**ing. Massimiliano Cenerini**

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità.

RICHIAMATO in particolare della suddetta Deliberazione, così come integrata e modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF:

- l'art. 4 *“Determinazione delle entrate tariffarie”* che così recita: *«4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti*

*di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»*

TENUTO CONTO che:

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/<sub>RIF</sub>, così come integrato e modificato da ultimo dalla Deliberazione n. 493/2020/R/<sub>RIF</sub>, stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie  $\Sigma T_{a-1}$ ;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
- il *coefficiente di recupero di produttività ( $X_a$ )*, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti ( $QLa$ )*, che può assumere un valore compreso fra 0% e 2%;
- il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ( $PGa$ )* che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;
- il *coefficiente  $C19_{2021}$  che tiene conto dei costi derivanti dall'emergenza COVID – 19* che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;

il valore limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2021 (*parametro  $p_a$* ) non può comunque assumere valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5 del MTR.

PRESO ATTO del comunicato ARERA del 15 marzo 2021 "Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2021" che informa dell'apertura dell'edizione 2021 - denominata "PEF 2021" - della raccolta "Tariffa rifiuti", per la trasmissione da parte degli Enti territorialmente competenti degli atti, dei dati e della documentazione di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif..

ATTESO che in tale comunicato si evidenzia la disponibilità di una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e della modulistica e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta e che al paragrafo 6.1.8 "Verifica del limite di crescita" viene espressamente indicato quanto segue:

**ATTENZIONE:** con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021,  $\Sigma T_{a-1}$  è pari:

- al totale delle entrate tariffarie 2020 così come determinate in applicazione del MTR – ossia escluse le attività esterne al servizio integrato; al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCNDTV eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all'utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. "Cura Italia");

**- al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati separatamente l'importo articolato agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all'utenza già adottate per l'anno 2019, secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. "Cura Italia".**

*In entrambi i casi il valore di  $\Sigma T_{a-1}$  è determinato a parità di perimetro del servizio integrato rispetto a quello definito dal MTR, ossia con l'esclusione delle attività esterne al servizio integrato.*

#### ATTENZIONE

*Nel caso di valorizzazione, nel 2020, della componente di rinvio RCNDTV, è ammesso valorizzare, per il 2021, il coefficiente  $C_{19_{2021}}$  ai fini della copertura della rata annuale di recupero della suddetta componente.*

*Il medesimo coefficiente  $C_{19_{2021}}$  può essere valorizzato ai fini della copertura delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).*

CONSIDERATO che il Comune di Fabriano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/09/2020 ha optato per la deroga prevista dal comma 5 dell'art. 107 del dl 18/2020, applicando per l'anno 2020 le tariffe del 2019 e che pertanto trovano applicazione le suddette nuove disposizioni impartite da ARERA;

ATTESO che l'ATA ha richiesto ai Comuni (prott. 4531 del 03/09/2020 e 4600 del 09/09/2020) ed ai Gestori (prott. 4532 del 03/09/2020 e 5950 del 19/11/2020) i dati per la definizione delle entrate tariffarie 2021 fornendo questionari e fac simile di relazioni per agevolare la raccolta dei dati necessari, oltre che continua assistenza;

CONSIDERATO che, come previsto dalle norme suindicate, i dati per la definizione dei PEF consegnati all'ATA dai Comuni e dai Gestori sono stati innanzitutto sottoposti alle verifiche finalizzate a individuare:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ufficiali;
- il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore.

CONSIDERATO inoltre che all'ATA competono le ulteriori valutazioni per la definizione del PEF 2021 dei Comuni/Unione di cui deve darne conto nella propria relazione di accompagnamento, la quale deve, tra l'altro, dare evidenza se vi sono / non vi sono le condizioni per giustificare, ai sensi dell'art. 4, c. 5 e 6, dell'MTR, un superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie  $2021(\Sigma T_a)$  rispetto alle entrate tariffarie  $(\Sigma T_{a-1})$ ;

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Fabriano tra i soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti vengono individuati come Gestori i seguenti che hanno fornito i dati per la determinazione del PEF 2021:

- Società Anconambiente S.p.a.: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento;
- Comune di Fabriano: gestione tariffe e rapporti con gli utenti e altri servizi affidati ad operatori da considerarsi, secondo le disposizioni ARERA fornitori di servizi;

VISTA la documentazione agli atti inviata definitivamente dai predetti soggetti;

RICHIAMATA la Determinazione n. 119 del 25/06/2021 con la quale si sono approvate le determinazioni tariffarie per l'anno 2021 del Comune di Fabriano sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Gestori ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, e della valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC;

PRESO ATTO che il Gestore Anconambiente Spa con nota n. 2970 del 16/07/2021 (prot. ATA 3504) ha comunicato di rinunciare ad ulteriori euro 313.986 della voce CGG;

VISTA l'allegata relazione dell'ATA contenente le valutazioni di competenza sul PEF 2021 (Allegato A) che tiene conto della nuova modalità di verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021 e che sviluppa i seguenti punti:

- Attività di validazione svolta;
- Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione n. 443/2019/R/RIF;
- Costi operativi incentivanti;
- Costi di natura previsionali legati all'emergenza Covid-19;
- Eventuale superamento alla crescita delle entrate tariffarie;
- Focus sulla gradualità per l'annualità 2019;
- Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
- Scelte degli ulteriori parametri;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 08/04/2021, che ha stabilito di procedere all'adozione dei singoli Piani Economici Finanziari annuali dei Comuni dell'ATO 2 Ancona, con determinazioni del Direttore subordinate a successiva ratifica dell'Assemblea;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto;

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall'art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21;
- la L.r. 24/2009 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF;
- la Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF;
- la Deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF;
- Guida alla compilazione per la raccolta dati – Tariffa rifiuti – PEF 2021” aggiornata al 15 Marzo 2021 (paragrafo 6.1.8);
- il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, co. 1 del D.L. n. 174/2012;

## DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamata ed approvata;
2. Di modificare la propria Determinazione n. 119 del 26/05/2021 per le motivazioni di cui alle premesse approvando, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i. e delle disposizioni di cui alla “Guida alla compilazione per la raccolta dati – Tariffa rifiuti – PEF 2021” aggiornata al 15 Marzo 2021 (paragrafo 6.1.8)”, la Relazione di accompagnamento al PEF 2021 in forma aggregata per il Comune di Fabriano, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, alla quale sono allegate le relazioni dei Gestori, che contiene:
  - la validazione dei dati ricevuti dai Gestori, di cui alle premesse, a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse;
  - le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza di questo Ente Territorialmente Competente (ETC);
3. Di determinare di conseguenza le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2021 del Comune di Fabriano  $\Sigma$  T2021, pari ad € 4.357.183 di cui:  
TV<sub>2021</sub>: € 3.018.740  
TF<sub>2021</sub>: € 1.338.443  
come meglio riepilogate nel modello PEF 2021 di cui allo schema tipo Appendice 1 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif (così come modificato da ultimo dalla Deliberazione n. 493/2020/R/rif) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
4. Di dare atto che, sulla base dei valori associati a X, QL, PG e C19<sub>2021</sub> in applicazione delle disposizioni ARERA di cui alla “Guida alla compilazione per la raccolta dati – Tariffa rifiuti – PEF 2021” aggiornata al 15 Marzo 2021, avendo il Comune optato nel 2020 per la deroga prevista dal comma 5 dell’art. 107 del dl 18/2020, applicando per l’anno 2020 le tariffe del 2019, rispetto ai valori del 2019 (come risultanti dal PEF 2020 alle voci  $\Sigma TV_{a-1}$  e  $\Sigma TF_{a-1}$ ) si registra una variazione effettiva del 3,01% rispettosa del limite massimo di crescita previsto in 4,6% avvalendosi della facoltà di valorizzare al massimo la componente C19<sub>2021</sub>, come meglio specificato nell’allegata Relazione;
5. Di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della suddetta Deliberazione ARERA,

l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di Fabriano per l'anno 2021;

6. Di trasmettere il presente atto al Comune per le deliberazioni conseguenti di propria competenza;
7. Di sottoporre il presente atto a ratifica dell'Assemblea, per le motivazioni espresse in premessa;
8. Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti i suoi allegati e alla deliberazione di ratifica, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'approvazione di sua competenza nelle forme individuate dall'Autorità stessa;
9. Di pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio on line dell'Ente.

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)

Simonetta Scaglia

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)

Massimiliano Cenerini

Il Direttore  
ing. Massimiliano Cenerini

## **CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

### **DETERMINAZIONE N. 123 DEL 19/07/2021**

**OGGETTO:** PEF TARI anno 2021 Comune di Fabriano: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2021 in applicazione della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i. - Modifica Determinazione n. 119/2021.

Si certifica che l'atto di cui sopra, comprensivo di n. 6 allegati, e composto di 61 pagine (compresa la presente), viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi li 19/07/2021

Il Responsabile Servizio Segreteria  
*dott.ssa Simonetta Scaglia*



### **PARERE DI REGOLARITA TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Jesi, lì 19/07/2021

Il Direttore

*ing. Massimiliano Cenerini*